LEGISL. XIV — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — 2° TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

« In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio che deve eleggere un nuovo deputato. »

Pongo ai voti l'articolo 86.

(È approvato.)

« Art. 87. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

L'onorevole Ferrari Luigi propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Ogni deputato, durante l'esercizio del mandato, riceverà una indennità di lire 25 per ogni giornata di presenza alla Camera e godrà del trasporto gratuito su tutte le reti ferroviarie dello Stato. »

Domando se questo articolo aggiuntivo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Ferrari Luigi di svolgerlo.

FERRARI LUIGI. Allorchè io ebbi l'onore di esporre alla Camera le mie considerazioni intorno alla questione elettorale, parlai anche della indennità da conferirsi ai deputati. Avendo alcuni colleghi, assai più di me autorevoli, presentato al presidente una consimile proposta io mi riserbava di aggiungere le mie considerazioni alla proposta degli onorevoli colleghi. Ma dopo la separazione di quella parte della legge che riguarda lo scrutinio di lista, gli onorevoli proponenti ritiravano la loro proposta, e questo ritiro dimostra che partivano da un concetto e da un punto di vista diverso dal mio. Essi partivano cioè dal concetto di pratica opportunità, ed io muoveva invece da un concetto di assoluto diritto. Come ebbi l'onore di esporre alla Camera, io vedo nell'indennità ai deputati una questione di diritto, ossia la questione della libertà della scelta, unita alla questione dello ampliamento del voto, e dell'ampliamento della categoria degli eleggibili. Un altro principio io ravviso e ravvisava, quando ebbi l'onore di parlare alla Camera sull'indennità ai deputati: il principio, cioè, che essa divenga il mezzo per il quale si schiudano le porte della vita politica all'ingegno povero. Egli è perciò che io non vedo qual intimo nesso possa esservi tra lo scrutinio di lista e l'indennità ai deputati. Mi onoro quindi di presentare e mantenere la mia proposta, anche per un'altra ragione: perchè io non credo che le questioni di forma debbano essere sottoposte alle questioni di diritto. Quando verrà in discussione lo scrutinio di lista io sarò felicissimo di votarlo, perchè mi sono persuaso che è un metodo migliore di votazione non già perchè sia un correttivo. lo credo che il le-

gislatore non debba valersi delle forme e della procedura per correggere il diritto, ma solo debba scegliere quelle forme e quella procedura, per la quale il diritto possa meglio e più ampiamente svolgersi ed esplicarsi.

TROMPRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TROMPEO. Non è la prima volta che viene davanti al Parlamento la questione dell'indennità ai deputati. Già altre volte, e prima nella Camera dei deputati del Parlamento subalpino, la proposta di concedere una indennità ai deputati, fu proposta e discussa, ma fu sempre respinta. E oggi che essa viene nuovamente in campo, senza dilungarmi in altre considerazioni, io mi limito ad osservare che la ragione principale per cui quella proposta fu sempre respinta, sta nella disposizione dello Statuto fondamentale del regno, l'articolo 50 del quale è così concepito: « le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.» Ora, a me pare che di fronte a questa tanto chiara e negativa disposizione dello Statuto noi non potremo che uniformarci ai precedenti precitati, e che di conseguenza la Camera non accetterà la proposta dell'onorevole deputato Luigi Ferrari perchè sia concessa un'indennità ai deputati.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso. (Conversazioni) Prego di far silenzio.

VARE. (Della Commissione) Dopo che l'onorevole Crispi ha ritirato il suo articolo aggiunto, motivando il suo ritiro da ciò che la legge che resta oggi in discussione, non è più la legge a cui egli aveva inteso di annettere l'articole; dopo questo fatto che ci pareva eloquente, non ci aspettavamo che anche coll'antico sistema del collegio uninominale, e dei deputati eletti singolarmente, qualcheduno credesse emendamento congruo nella legge elettorale nuova la indennità ai deputati. Come accennava l'onorevole Trompeo, altre volte nel Parlamento subalpino è stata sollevata una questione simile, ma è da aggiungere che un'altra volta fu provocata tale discussione in questo recinto con un'apposita proposta dell'onorevole Brescia-Morra, che la Camera deliberò di non prendere in considerazione, nella seduta del 12 marzo 1874.

L'obbiezione tratta dallo Statuto non è la sola che allora fu affacciata alla proposta del deputato Brescia-Morra; ma, quando pure non fosse la sola, certo è gravissima obbiezione.

L'onorevole Crispi, nel brillante discorso che ha pronunziato pochi giorni fa, quando ha sostenuto lo scrutinio di lista, ha creduto di fare un'osservazione che avesse importanza, e l'aveva, quando ha accen-